

**AZIENDA SPECIALE "SENIGALLIA SERVIZI"**  
**ENTE STRUMENTALE DEL AZIENDA SPECIALE SENIGALLIA SERVIZI**  
**PROVINCIA DI ANCONA**

**FOGLIO PATTI E CONDIZIONI**

**AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B, DEL D.LGS 36/2026 SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO, FINALIZZATO ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA PER L'ADEGUAMENTO DELLE CONCESSIONI DEMANIO MARITTIMO**

**STAZIONE APPALTANTE:**

Senigallia Servizi  
Piazza Roma 8, Senigallia (AN)  
60019  
CF 01291120424  
PEC: senigalliaservizi@netpec.net  
MAIL: info@senigalliaservizi.it  
TEL. 071.7929669  
sito: [www.senigalliaservizi.it](http://www.senigalliaservizi.it)

R.U.P.: Alfredo Manfredi - tel. 071.7929669 – email: info@senigalliaservizi.it

**Premessa**

Il presente documento costituisce specificazione ed integrazione dell'Allegato 1 al Bando "Servizi"–Condizioni Generali di Contratto relative alla prestazione di "Servizi" e allegato 10 al bando "SERVIZI" - "Bando del Mercato elettronico della P.A. per la prestazione di diverse tipologie di servizi" – Area Merceologica "Servizi professionali architettonici e affini" ai fini della partecipazione al mercato elettronico della pubblica amministrazione e costituiscono condizioni particolari di contratto che, in caso di contrasto, prevalgono sulle Condizioni Generali di Contratto, nonché sul relativo Capitolato Tecnico allegato "Servizi professionali architettonici e affini"

**ART. 1 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**

La seguente prestazione è finalizzata all'espletamento di tutte le pratiche tecniche ed amministrative nell'ambito di intestazione alla Nuova AZIENDA SPECIALE SENIGALLIA SERVIZI subentrata alla Gestiport S.p.A. precedente intestataria, nello specifico si elencano le 5 C.D. da rinnovare:

C.D. 68/2014-AREA GAZEBI

C.D. 47/2017 SUPP.16/2010 AREA SER. IGNIENICI

C.D. 75/2014 AREA RIMESSAGGIO (LATO NORD)

C.D. 10/2018 SPECCHIO ACQUEO AVAMPORTO

C.D. 32/2022 SUPPL. 69/2014-AMPLIAMENTO AREA RIMESSAGGIO

Per il rinnovo di ciascuna delle C.D. sopracitate sarà necessario effettuare

A - Compilazione del MOD.D1 con inserimento dati nel portale SID del Demanio Marittimo relativa all'area preesistente e all'ampliamento in oggetto, firma del documento e successiva trasmissione al Comune di Senigallia. Si

precisa che sono esclusi dalla presente offerta rilievi delle aree in quanto si utilizzeranno i dati delle pratiche precedenti, qualora non fossero idonei il costo di nuovi rilievi sarà valutato a parte.

B-Presentazione Nuova Domanda di Concessione Demaniale con allegata documentazione tecnica aggiornata da inoltrare all'Ufficio Demanio del Comune di Senigallia

Si intendono escluse dalla presente offerta le spese di presentazione della pratica e i valori bollati a carico del committente.

## **ART. 2 DURATA DEL SERVIZIO**

Il servizio di cui all'art. 1 dovrà essere fornito entro il 31/07/2025.

## **ART. 3 VALORE DELL'APPALTO**

Il valore stimato dell'appalto, per l'intero periodo contrattuale di 5.500,00 € IVA esclusa e ONERI 4% esclusa pari ad € 220,00.

## **ART. 4 SICUREZZA**

Per la fornitura di beni e servizi oggetto dell'appalto, ai sensi del c. 3 bis dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i, non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI (di cui al c. 3 del suddetto articolo) in quanto trattasi di servizio di natura intellettuale con semplice uso di videoterminale, di durata non superiore a cinque uomini/giorno ed in assenza di rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del D.lgs. 81/2008.

## **ART. 5 PAGAMENTI DELLE PRESTAZIONI e FATTURAZIONE**

Ad integrazione e parziale deroga di quanto previsto all'art. 9 "Fatturazione e Pagamenti" Allegato 1 - Condizioni generali di contratto relative alla prestazione di servizi – Bando "SERVIZI" - "Bando del Mercato elettronico della P.A. per la prestazione di diverse tipologie di servizi", si specifica che:

- La documentazione richiesta dovrà essere inviata tramite sistema di fatturazione elettronica al Azienda Speciale Senigallia Servizi .

Nella fattura devono essere obbligatoriamente riportati:

- Estremi della Determinazione del Responsabile di Servizio relativa all'aggiudicazione definitiva dell'appalto;
- Estremi della spesa (capitolo e impegno);
- **Indicazione del CIG (pena il rifiuto della fattura)**

La fattura potrà essere emessa dall'aggiudicatario SOLO dopo il collaudo da parte della Stazione Appaltante, attraverso la verifica dei criteri di accessibilità e design. La stazione appaltante potrà nominare ed avvalersi anche di un collaudatore esterno rispetto ai tecnici dipendenti dell'Ente.

La liquidazione della fattura avverrà entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di accettazione della fattura stessa.

In caso di ritardo nei pagamenti, verranno applicati gli interessi a tasso legale a tacitazione di qualsiasi ulteriore pretesa.

I pagamenti saranno sospesi in caso di constatazione da parte del responsabile del procedimento di qualsiasi irregolarità riscontrata nell'esecuzione delle prestazioni affidate o di richiesta di chiarimenti in ordine alle fatture prodotte. Il termine inizia a decorrere nuovamente dal momento dell'accertata eliminazione delle inadempienze riscontrate o dal ricevimento dei chiarimenti richiesti.

L'aggiudicatario, ove presenti, dovrà inoltre riportare le eventuali penali contestate dall'amministrazione, detraendo l'importo previsto della penale dal corrispettivo della fattura come previsto all'art. 10 del presente Capitolato speciale d'appalto.

La mancata contabilizzazione degli oneri previsti dalle penali comporterà la non accettazione delle fatture elettroniche emesse.

#### **ART. 6 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Ad integrazione di quanto previsto all'art. 13 "Recesso" Allegato 1 - Condizioni generali di contratto relative alla prestazione di servizi – Bando "SERVIZI" - "Bando del Mercato elettronico della P.A. per la prestazione di diverse tipologie di servizi", si precisa che l'Amministrazione Comunale provvederà alla risoluzione del contratto per giusta causa nei seguenti casi:

- gravi violazioni degli obblighi assicurativi e previdenziali, nonché relativi al pagamento delle retribuzioni al personale impegnato nell'esecuzione dell'appalto;
- impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'impresa non provveda all'immediata regolarizzazione;
- comportamenti ripetuti che mettano a rischio le misure di sicurezza informatica adottate nella rete informatica comunale o i dati degli utenti/uffici;
- quando la ditta si renda colpevole di frodi nell'esecuzione degli obblighi contrattuali.

#### **ART. 7 INTERPELLO SUCCESSIVO IN CASO DI SCIoglimento DEL CONTRATTO**

Il Azienda Speciale Senigallia Servizi, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellerrà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

#### **ART. 8 CONTROVERSIE**

Per qualsiasi controversia inerente il contratto ove l'Amministrazione fosse attore o convenuto, resta inteso, tra le parti la competenza del Foro di Ancona con rinuncia di qualsiasi altro.

#### **ART. 9 CONSEGNA DEL SERVIZIO**

All'atto dell'attivazione dei servizi da eseguirsi al massimo entro 5 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto, verrà redatto apposito verbale come previsto dall'art. 5 "Attivazione dei Servizi e verbale di attivazione" Allegato 1 - Condizioni generali di contratto relative alla prestazione di servizi – Bando "SERVIZI" - Categoria "Servizi di Supporto Professionale", nel quale dovrà essere espressamente indicato tutto ciò riportato all'ART. 1. La sospensione avverrà con le modalità e nei termini di cui all'art. 121 del D.lgs. 36/2023, e comunque per il tempo strettamente necessario, previa redazione di apposito verbale sottoscritto dal RUP e dal rappresentante dell'esecutore.

#### **ART. 10 PENALI**

Si rimanda a quanto previsto all'art. 10 "Penali" Allegato 1 - Condizioni generali di contratto relative alla prestazione di servizi – Bando "SERVIZI" - "Bando del Mercato elettronico della P.A. per la prestazione di diverse tipologie di servizi". La contestazione verrà effettuata tramite PEC agli indirizzi pubblicati sulla piattaforma nazionale INI-PEC o in alternativa agli indirizzi comunicati dall'aggiudicatario alla sottoscrizione del contratto. Come indicato dal comma 4 art. 10 "Penali" Allegato 1 - Condizioni generali di contratto relative alla prestazione di servizi – Bando "SERVIZI" - "Bando del Mercato elettronico della P.A. per la prestazione di diverse tipologie di servizi", il fornitore potrà

comunicare le proprie controdeduzioni al punto ordinante entro 5 (cinque) giorni dalla contestazione tramite mezzo pec all'indirizzo [senigalliaservizi@netpec.net](mailto:senigalliaservizi@netpec.net).

La penale ai sensi del presente articolo dovrà essere compensata sulla prima fattura elettronica successiva alla contestazione, detraendo l'importo della penale dal corrispettivo della fattura.

La mancata compensazione in fattura della penale, come previsto al presente articolo, comporterà la non accettazione della fattura elettronica da parte dell'Amministrazione.

Come indicato dall'art. 10 "Penali" Allegato 1 - Condizioni generali di contratto relative alla prestazione di servizi – Bando "SERVIZI" - "Bando del Mercato elettronico della P.A. per la prestazione di diverse tipologie di servizi", il tetto massimo delle penali che potranno essere applicate al Fornitore non potranno superare il valore del 10% (dieci per cento) del Valore del Contratto, salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, oltre alla possibilità di risolvere il contratto come previsto dall'art. 12 "Clausola risolutiva espressa" e 13 "Recesso" dello stesso Allegato 1.

Per la recidiva di tali inadempienze, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto con il conseguente risarcimento del danno.

#### **ART. 11 NORME DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si rinvia alla documentazione relativa al Allegato 1 - Condizioni generali di contratto relative alla prestazione di servizi – Bando "SERVIZI" - "Bando del Mercato elettronico della P.A. per la prestazione di diverse tipologie di servizi" in particolare si intendono riportati integralmente gli artt. 3 – 11- 12- 13-14-15-16-17.

In particolare si fa presente che, fatta salva la facoltà prevista dall'art. 32 del D.L. 26/6/2014 nr. 90 convertito nella legge 11/8/2014 nr. 114, è prevista la risoluzione immediata del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Ancona le informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del D.lgs. n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile.

L'aggiudicatario dovrà osservare rigorosamente le disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso e che gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri sono a carico dell'Affidatario.

È prevista inoltre, fatta salva la facoltà prevista dall'art. 32 del D.L. 26/6/2014 nr. 90 convertito nella legge 11/8/2014 nr. 114, la risoluzione immediata del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale. A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

1. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
2. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

Il presente appalto è inoltre regolato:

- dal D.lgs. 36/2023, c.d. nuovo codice degli appalti;
- dalle disposizioni del codice civile;
- da quanto disposto da tutte le norme vigenti in materia.

#### **ART. 12 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

I livelli di servizio e in generale le prestazioni dell'implementazione realizzata così come previsti dall'art.1, verranno verificati dal Responsabile del Procedimento.

### **ART. 13 VERBALE DI CONFORMITA'**

A conclusione dell'erogazione dei servizi o della prestazione, e, comunque entro il termine non perentorio di 20 (venti) giorni decorrenti da tale termine, il direttore dell'esecuzione del contratto effettua la verifica di conformità dei servizi resi secondo le modalità previste dall'art. 116 D.lgs 36/2023 s.m.i. e secondo quanto riportato nell'art. 6 "Verbale di conformità" Allegato 1 - Condizioni generali di contratto relative alla prestazione di servizi – Bando "SERVIZI" - Categoria "Servizi di Supporto Professionale".

Il RUP in ogni caso potrà disporre ulteriori verifiche unilaterali, anche durante l'esecuzione del Contratto, per l'accertamento della conformità dei Servizi o forniture.

In caso di esito positivo della verifica di conformità, la data del relativo certificato varrà come Data di Accettazione dei Servizi con riferimento alle specifiche verifiche effettuate e indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili e la garanzia e l'assistenza prestate dall'aggiudicatario.

In caso di esito negativo della verifica di conformità l'aggiudicatario dovrà svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata pena l'applicazione delle penali riportate nell'art. 10 del presente Capitolato Speciale di Appalto.

L'esito positivo dei controlli/verifica di conformità non esonera l'aggiudicatario da eventuali responsabilità derivanti da difformità nell'esecuzione del Servizio che non fossero emersi all'atto dei controlli sopra citati.

### **ART. 14 - TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI**

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;

- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

### **ART. 15 - RISOLUZIONE**

Il contratto potrà essere risolto di diritto ex art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- mancato rispetto delle disposizioni in ordine al pagamento delle retribuzioni nei tempi indicati e al versamento dei contributi per i prestatori di somministrazione di lavoro;
- sopravvenuto stato fallimentare dell'Aggiudicatario o altra procedura concorsuale;
- violazione del divieto di subappalto o cessione anche parziale del contratto;
- accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Aggiudicatario nel corso delle procedure di gara;
- violazione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 136/2010);
- perdita dei requisiti minimi previsti dalla legge per la partecipazione alla gara.

In tal caso la risoluzione opera quando l' Azienda Speciale comunicherà all'Aggiudicatario di avvalersi di tale clausola risolutiva.

Il contratto potrà essere inoltre risolto per inadempimento nei seguenti casi:

- persistenza di inadempienze contrattuali a causa di inesatta, non puntuale o non corretta esecuzione del servizio, nonostante diffida scritta;
- gravi e ripetute negligenze, omissioni, inadempienze nell'esecuzione del contratto e inosservanza delle disposizioni di legge;
- grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali,
- grave ritardo nell'esecuzione del contratto;
- ripetuto mancato rispetto delle condizioni economiche, di sicurezza e dei diritti sindacali dei lavoratori assunti mediante i contratti di somministrazione stipulati in esecuzione del servizio;
- reiterata omissione o ritardo nella somministrazione o nella sostituzione dei prestatori di lavoro;
- sospensione non giustificata del servizio;
- tutti i casi previsti dall'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023.

Qualora sia accertato uno dei casi sopra indicati, rispetto ai quali l'Azienda Speciale può risolvere il contratto, il Responsabile del Procedimento formula all'Aggiudicatario la contestazione degli addebiti assegnando un termine non superiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Il Responsabile del procedimento acquisisce e valuta le controdeduzioni e propone alla stazione appaltante la risoluzione del contratto o indica all'Aggiudicatario il termine per adempiere.

Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Aggiudicatario rispetto alle previsioni del contratto, il Responsabile del Procedimento gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Aggiudicatario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Aggiudicatario, qualora l'inadempimento permanga, l'Azienda Speciale Senigallia Servizi risolve il contratto.

In caso di inadempienze alle obbligazioni di contratto l'Azienda Speciale Senigallia Servizi, esperito infruttuosamente la procedura di assegnazione di un termine all'Aggiudicatario per compiere il servizio in ritardo, qualora l'inadempimento permanga, può procedere d'ufficio all'acquisizione del servizio o al completamento dello stesso affidandolo alla Aggiudicatario seconda classificata in sede di gara, in danno dell'Aggiudicatario inadempiente.

In caso di risoluzione del contratto l'Aggiudicatario ha diritto unicamente al pagamento delle prestazioni effettivamente e regolarmente rese.

L' Azienda Speciale non compenserà le prestazioni non eseguite o non correttamente eseguite, salvo il diritto al risarcimento per il maggior danno dimostrabile.

#### **ART. 16 – RECESSO**

Si applica quanto previsto dall'art. 123 del D. Lgs. n. 36/2023 quanto alle condizioni e alle procedure previste per l'esercizio del diritto di recesso.

L'Azienda Speciale Senigallia Servizi può recedere dal contratto per sopraggiunti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 20 giorni da comunicarsi all'Aggiudicatario anche via pec. Da tale momento l'Aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'Azienda Speciale Senigallia Servizi.

In ogni caso di sospensione dell'esecuzione del contratto per causa imputabile all'Azienda Speciale Senigallia Servizi quest'ultima corrisponderà all'Aggiudicatario l'intero corrispettivo dovuto: L'Azienda rimborserà all'Aggiudicatario, tutti gli oneri sostenuti per i trattamenti retributivi, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché tutti gli altri oneri accessori effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori e corrisponderà all'Aggiudicatario per ciascun lavoratore somministrato il Corrispettivo pattuito nel singolo contratto di somministrazione

#### **ART. 18 - SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI**

Sono vietati, a pena di risoluzione del contratto, in tutto o in parte il subappalto e la cessione, anche parziale, del contratto.

La cessione si configura anche quando l'Aggiudicatario aggiudicataria sia incorporata in altra azienda, nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui l'Aggiudicatario aggiudicataria sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

La cessione dei crediti non ha effetto ove non sia stata preventivamente autorizzata dal Azienda Speciale con apposito atto determinativo conformemente a quanto previsto nel regolamento di contabilità.

#### **ART. 19 - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Il Responsabile del Procedimento può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto nei casi indicati dall'art. 121 del D. Lgs. n. 36/2023 in particolare quando ricorrano circostanze speciali non prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

In tal caso si procederà a redigere verbale di sospensione che conterrà:

- indicazione delle ragioni che hanno determinato la sospensione;
- stato di avanzamento del servizio;
- parti del servizio non ancora eseguite;
- cautele adottate affinché alla ripresa del servizio questo possa continuare ed essere ultimato;
- consistenza della forza lavoro esistente al momento della sospensione.

La sospensione può essere disposta dal Responsabile Unico del Procedimento anche per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra i quali l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica.

Qualora la sospensione del contratto nel complesso duri per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione del servizio o comunque quando il totale delle sospensioni superi sei mesi complessivi l'esecutore Aggiudicatario può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità.

Cessate le ragioni della sospensione viene disposta la ripresa dell'esecuzione.

#### **ART. 20 - FORO COMPETENTE**

Il foro competente in via esclusiva per ogni e qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in dipendenza dell'applicazione, dell'interpretazione e dell'esecuzione del contratto è quello del Tribunale di Ancona.

#### **ART. 21 - SPESE CONTRATTUALI**

Le spese contrattuali (imposta di bollo, imposta di registro, diritti di segreteria) sono ad esclusivo carico dell'Aggiudicatario nessuna esclusa.

#### **ART. 22 - TRATTAMENTO DATI**

Il trattamento dei dati da parte dell'Azienda Speciale Senigallia Servizi avverrà in conformità a quanto prescritto dall'art. 7 del reg. UE 679/2016 e in conformità dell'art. 13 sempre del suddetto regolamento. La finalità giuridica sulla quale si base il trattamento dei dati del fornitore è conforme all'art. 6 c. 1 lett. b), ovvero al fine dell'espletamento del contratto. La categoria dei Dati trattati sono di ordine l'Azienda Speciale Senigallia Servizi atti a identificare il Fornitore, dettagli assicurativi, dati bancari, dati del personale dipendente

e dati giudiziari con riferimento al casellario. La categoria di interessati saranno i fornitori, i dipendenti del fornitore e le controparti in genere. I dati saranno conservati sia in forma Analogica che Digitale e la durata sarà quella prevista dalla legge vigente in tema di Contratti Pubblici e fiscali. I dati non saranno trasferiti all'estero e la conservazione sarà all'interno del perimetro sia fisico che logico dell' Azienda Speciale Senigallia Servizi. I destinatari sono l'interessato stesso, coloro che hanno rapporti con l'interessato, consulenti dello stesso, amministrazioni e organi pubblici, servizi di giustizia e di polizia.

L'interessato potrà accedere ai suoi dati dietro formale richiesta presentata in conformità all'art. 15 del Reg. UE 679/2016 e successivamente avvalersi delle facoltà concesse dagli artt. 16 fino al 22. Il Titolare del trattamento dei dati è l'Azienda Speciale Senigallia Servizi.